

## b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7 [1](#) [2](#)

### Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

1) Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.

2) Vedi l'art. 20, comma 4, della [L.P. 17 maggio 2013, n. 8](#).

## CAPO I

### Obiettivi e strumenti d'intervento

---

#### Art. 1 (Obiettivi)

---

(1) Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano si propone di:

- a) assicurare una reale uguaglianza di opportunità educative, attraverso l'eliminazione dei condizionamenti di ordine economico e sociale che ostacolano l'effettivo adempimento dell'obbligo scolastico e che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
- b) assicurare ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il raggiungimento dei gradi più alti degli studi.

#### Art. 2 (Prestazioni e requisiti di accesso) [3](#) [4](#)

---

(1) [5](#)

(2) [6](#)

(3) La Provincia promuove il diritto allo studio attraverso:

- a) borse di studio ordinarie;
- b) borse di studio straordinarie;
- c) [7](#)
- d) refezioni scolastiche;
- e) libri di testo e assegno libri; [8](#)
- f) trasporti scolastici o altre facilitazioni di viaggio;
- g) assicurazione;
- h) servizi abitativi;
- i) [9](#)
- j) provvidenze a favore di bambini e giovani con disabilità; [10](#)
- k) ogni altro intervento atto a realizzare il diritto allo studio.

(4) Gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b), sono destinati ad alunni il cui nucleo familiare disponga di una situazione economica non superiore alla soglia stabilita con regolamento di esecuzione. [11](#)

(5) La valutazione della situazione economica avviene sulla base del [decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2](#), e successive modifiche. [12](#)

(6) Le condizioni di accesso alle prestazioni economiche di cui al comma 4 sono disciplinate con regolamento di esecuzione, con il quale viene determinato il valore della situazione economica (VSE) massimo ammissibile al fine di ottenere la prestazione. [13](#) [14](#)

3) La rubrica dell'art. 2 è stata così sostituita dall'art. 4, comma 1, della [L.P. 7 agosto 2017, n. 12](#).

4) Vedi anche il [D.P.P. 17 giugno 2019, n. 14](#).

5) L'art. 2, comma 1 è stato abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera d), della [L.P. 7 agosto 2017, n. 12](#).

6) L'art. 2, comma 2 è stato abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera d), della [L.P. 7 agosto 2017, n. 12](#).

7) La lettera c) dell'art. 2, comma 3 è stata abrogata dall'art. 36, comma 1, lettera d), della [L.P. 7 agosto 2017, n. 12](#).

8) La lettera e) dell'art. 2, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 4, comma 2, della [L.P. 7 agosto 2017, n. 12](#).

9) La lettera i) dell'art. 2, comma 3 è stata abrogata dall'art. 36, comma 1, lettera d), della [L.P. 7 agosto 2017, n. 12](#).

10)La lettera j) dell'art. 2, comma 3, è stata così modificata dall'art. 4, comma 3, della [L.P. 7 agosto 2017, n. 12](#).

11)L'art. 2, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 4, della [L.P. 7 agosto 2017, n. 12](#). Vedi anche l'art. 4, comma 12, della [L.P. 7 agosto 2017, n. 12](#).

12)L'art. 2, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 4, della [L.P. 7 agosto 2017, n. 12](#). Vedi anche l'art. 4, comma 12, della [L.P. 7 agosto 2017, n. 12](#).

13)L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della [L.P. 14 marzo 2008, n. 2](#).

14)L'art. 2, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 4, della [L.P. 7 agosto 2017, n. 12](#).

## Art. 3 (Aventi diritto)



- (1) Possono fruire delle prestazioni previste dalla presente legge gli alunni in possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadini dell'Unione Europea frequentanti istituzioni scolastiche e formative professionali in provincia di Bolzano;
  - b) cittadini extracomunitari residenti in provincia di Bolzano, che frequentano istituzioni scolastiche e formative professionali in provincia di Bolzano;
  - c) cittadini dell'Unione Europea, residenti in provincia di Bolzano da almeno due anni, che frequentano, al di fuori del territorio provinciale, istituzioni scolastiche o formative professionali non esistenti in provincia di Bolzano. [15\)](#)
  - d) cittadine e cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in Italia e cittadine e cittadini che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, che sono equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani; [16\)](#)
  - e) cittadine e cittadini extracomunitari residenti in provincia di Bolzano [da almeno cinque anni], che frequentano, al di fuori del territorio provinciale, istituzioni scolastiche o formative professionali non esistenti in provincia di Bolzano. [17\)](#) [18\)](#)



Corte costituzionale - sentenza 14 gennaio 2013, n. 2 - Immigrazione e integrazione - competenza statale - illegittimità del requisito della residenza quinquennale

15)L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 2, della [L.P. 14 marzo 2008, n. 2](#).

16)La lettera d) è stata aggiunta dall'art. 16, comma 3, della [L.P. 28 ottobre 2011, n. 12](#), e successivamente così sostituita dall'art. 3, comma 1, della [L.P. 17 ottobre 2019, n. 10](#).

17)La lettera e) è stata aggiunta dall'art. 16, comma 3, della [L.P. 28 ottobre 2011, n. 12](#).

18)La Corte Costituzionale, con sentenza n. 2 del 14 gennaio 2013, ha dichiarato illegittima la lettera e) dell'art. 3, comma 1, limitatamente alle parole „da almeno cinque anni“.

## Art. 3/bis [19\)](#)

19)L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 27 della [L.P. 9 agosto 1999, n. 7](#), ed abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b) della [L.P. 14 marzo 2008, n. 2](#).

## Art. 4 [20\)](#)

20)L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b) della [L.P. 14 marzo 2008, n. 2](#).

## CAPO II

### Borse di studio

## Art. 5 (Borse di studio)

[21\)](#)

(1) Agli alunni può essere concessa una borsa di studio, purchè gli stessi siano in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 3 e si trovino nella situazione economica di cui all'articolo 2, comma 4. [22\)](#)

(2) L'assegnazione delle borse di studio avviene mediante concorsi banditi dalla Giunta provinciale.

(3) Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti: [23\)](#)

a) l'ammontare della borsa di studio;

b) [24\)](#)

c) le disposizioni per l'assegnazione dei punteggi per le graduatorie.

(4) In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 e dal presente articolo può essere concessa una borsa di studio straordinaria ad alunni che si trovano in uno stato di particolare bisogno. [25\)](#)



Delibera 27 agosto 2019, n. 717 - Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 2/2011 per la Ripartizione 40 - Diritto allo studio ai fini dell'assegnazione di borse di studio



Delibera N. 4511 del 02.12.2002 - Criteri per la determinazione della situazione economica

21) Vedi anche il [D.P.P. 17 giugno 2019, n. 14](#).

22) L'art. 5, comma 1, è stato così modificato dall'art. 4, comma 5, della [L.P. 7 agosto 2017, n. 12](#).

23) L'alinea dell'art. 5, comma 3, è stata così modificata dall'art. 4, comma 6, della [L.P. 7 agosto 2017, n. 12](#).

24) La lettera b) dell'art. 5, comma 3, è stata abrogata dall'art. 36, comma 1, lettera d), della [L.P. 7 agosto 2017, n. 12](#).

25) L'art. 5 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 3, della [L.P. 14 marzo 2008, n. 2](#).

## Art. 6 (Rimborso delle tasse scolastiche o dei contributi scolastici)

---

(1) Agli alunni iscritti presso istituzioni scolastiche o formative professionali al di fuori della provincia di Bolzano, non esistenti nella medesima, possono essere rimborsate le tasse o i contributi scolastici, qualora essi siano in possesso dei requisiti per la concessione di una borsa di studio ai sensi dell'articolo 5. [26\)](#)

26) L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 4, della [L.P. 14 marzo 2008, n. 2](#).

## Art. 7 [27\)](#)

---

27) L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 4 della [L.P. 22 maggio 1980, n. 13](#), successivamente sostituito dall'art. 39 della [L.P. 29 agosto 2000, n. 13](#), ed infine abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b) della [L.P. 14 marzo 2008, n. 2](#).

## Art. 8 [28\)](#)

---

28) L'art. 8 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b) della [L.P. 14 marzo 2008, n. 2](#).

## Art. 9 [29\)](#)

---

29)L'art. 9 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b) della [L.P. 14 marzo 2008, n. 2](#).

## Art. 10 [30](#)

---

30)L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 2 della [L.P. 20 novembre 1984, n. 17](#), ed abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b) della [L.P. 14 marzo 2008, n. 2](#).




## CAPO III Altri servizi

---

### Art. 11 (Refezioni scolastiche)



- (1) Il servizio di refezione scolastica è garantito dai singoli comuni. La gestione può essere affidata dai comuni anche a terzi.
- (2) Il Comune competente fissa i criteri e le modalità di organizzazione del servizio mensa nonché i corrispondenti requisiti di accesso e di partecipazione alle spese a carico dei beneficiari.
- (3) La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità di partecipazione della Provincia alle spese ordinarie di gestione del servizio mensa di cui al comma 1. L'ammontare del contributo provinciale a pasto è determinato dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni, e può essere scaglionato. La disciplina transitoria, l'iter procedurale e l'erogazione del finanziamento sono determinate con accordo di finanza locale ai sensi della [legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6](#), e successive modifiche. [31](#) [32](#)

-  Delibera N. 2039 del 13.06.2005 - Linee guida per la partecipazione della Provincia alle spese di gestione del servizio di refezione scolastica - anno scolastico 2005/06 (modificata con le delibere n. 2391 del 3.7.2006 e n. 678 del 12.3.2007)
-  Delibera N. 1292 del 26.04.2004 - Determinazione del contributo forfettario per pasto che la Giunta Provinciale concede agli/alle alunni/e ammessi/e al finanziamento della refezione - anno scolastico 2004/05
-  Delibera N. 4511 del 02.12.2002 - Criteri per la determinazione della situazione economica

31)L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 13 della [L.P. 23 dicembre 2004, n. 10](#).

32)L'art. 11, comma 3 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della [L.P. 24 settembre 2019, n. 8](#).

### Art. 12 (Libri di testo)



- (1) Agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado i consigli di istituto o di direzione assegnano in comodato i libri di testo, anche in forma elettronica. I testi di lavoro attivi sono assegnati in proprietà agli alunni. Alle famiglie è concesso in alternativa il rimborso del costo sostenuto per l'acquisto dei libri e del materiale didattico.
- (2) La Giunta provinciale determina annualmente i criteri di scelta dei libri di testo e l'importo massimo per l'acquisto dei medesimi per ogni alunno e classe, rispettivamente i criteri per la concessione e per la determinazione dell'ammontare nonché per le modalità di erogazione del rimborso del costo sostenuto per l'acquisto dei libri e del materiale didattico. [33](#)



Delibera N. 922 del 30.03.2009 - Criteri per l'assegnazione di fondi alle scuole in lingua italiana per l'acquisto di libri di testo



Delibera 10 novembre 2008, n. 4108 - Determinazione delle modalità di pagamento per la restituzione delle spese sostenute per l'acquisto di libri e materiale didattico



Delibera N. 1283 del 21.04.2008 - Determinazione dell'ammontare del finanziamento provinciale per l'acquisto di libri di testo a favore delle scuole in lingua tedesca e ladina - anno scolastico 2008/09

33)L'art. 12 è stato sostituito dall'art. 6 della [L.P. 22 maggio 1980, n. 13](#), modificato dall'art. 29 della [L.P. 18 ottobre 1995, n. 20](#), ed infine così sostituito dall'art. 6, comma 1, della [L.P. 19 settembre 2008, n. 6](#).

## Art. 13 (Servizio di trasporto scolastico)



- (1) La Provincia autonoma di Bolzano può istituire un servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni di ogni ordine e grado.
- (2) Al servizio di trasporto scolastico possono essere ammessi anche i bambini che frequentano una scuola materna, qualora esista già un relativo servizio e sia garantito un servizio di accompagnamento.
- (3) La Giunta provinciale può istituire servizi di trasporto speciali a favore degli alunni che non possono usufruire del servizio pubblico di linea.
- (4) La Giunta provinciale determina i criteri per l'attuazione del servizio di trasporto scolastico, i requisiti di ammissione nonché le direttive per l'istituzione di servizi di trasporto speciali.
- (5) La Giunta provinciale può concedere un contributo chilometrico agli alunni che, pur essendo in possesso dei requisiti per il trasporto scolastico, di fatto non possono utilizzarlo, nonché al comune che eventualmente organizza tale servizio di trasporto. [34\)](#)



Delibera 13 giugno 2017, n. 648 - Criteri per i servizi di trasporto scolastico e per i servizi di trasporto di bambine e bambini delle scuole dell'infanzia



Delibera N. 2789 del 16.11.2009 - Criteri per accordare gli orari scolastici con gli orari dei servizi di trasporto di linea

34)L'art. 13 è stato sostituito dall'art. 7 della [L.P. 20 maggio 1980, n. 13](#).

## Art. 14 (Assicurazione)

- (1) L'amministrazione provinciale, anche con contratti di assicurazione, può coprire i bambini delle scuole dell'infanzia, le alunne e gli alunni da rischi da infortuni che possono verificarsi in dipendenza dello svolgimento delle attività scolastiche, parascolastiche e interscolastiche, nonché durante il percorso da casa a scuola e ritorno.
- (2) Ai fini della copertura dei rischi da infortuni dei bambini delle scuole dell'infanzia, degli alunni e delle alunne si procede, previo accordo con l'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, ovvero ai sensi della [legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16](#), e successive modifiche.
- (3) [35\)](#) [36\)](#)

35)L'art. 14 è stato modificato dall'art. 12 della [L.P. 9 gennaio 2003, n. 1](#), dall'art. 8 della [L.P. 22 maggio 1980, n. 13](#), dall'art. 10 della [L.P. 9 novembre 2001, n. 16](#), e successivamente sostituito dall'art. 37 della [L.P. 23 luglio 2007, n. 6](#).

36)L'art. 14, comma 3, è stato abrogato dall'art. 21, comma 1, della [L.P. 17 gennaio 2011, n. 1](#).

## Art. 15 (Doposcuola, servizi didattici integrativi ed attività formative complementari)

---

- (1) Il servizio di doposcuola, i servizi didattici integrativi e delle attività formative complementari sono realizzati dai consigli di circolo o di istituto, cui la Giunta provinciale attribuirà i fondi necessari, secondo le proposte del consiglio scolastico distrettuale.
- (2) Essi devono tendere nella scuola dell'obbligo alla realizzazione della scuola a tempo pieno e nella scuola secondaria superiore al sostegno ed al recupero degli alunni meno dotati o comunque in situazioni obiettivamente difficili.

## Art. 16 (Persone con invalidità di cui alla legge n. 118/1971) [37\)](#)

---

(1) La Provincia assicura alle persone mutilate ed invalidi civili la piena attuazione degli interventi assistenziali di cui all'articolo 28 della legge 31 marzo 1971, n. 118. Tali interventi sono estesi anche alle persone con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali. Essi devono tendere, avendo comunque riguardo alla natura ed al grado della minorazione, alla piena integrazione di queste persone nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi normali e possono consistere in servizi di accompagnamento e di trasporto, anche individualizzati, e di idonea assistenza durante l'orario scolastico, del doposcuola e degli altri servizi didattici integrativi. [38\)](#)

37)La rubrica dell'art. 16 è stata così sostituita dall'art. 4, comma 7, della [L.P. 7 agosto 2017, n. 12](#).

38)L'art. 16, comma 1, è stato così modificato dall'art. 4, commi 8 e 9, della [L.P. 7 agosto 2017, n. 12](#).

## Art. 16/bis (Servizio di sostegno e di sorveglianza per bambini e giovani al di fuori dell'orario scolastico)

---

(1) In Alto Adige la Provincia può mettere a disposizione degli alunni e degli apprendisti un servizio abitativo in forma di residence, collegio, convitto o istituzioni simili, gestiti direttamente dalla Provincia oppure tramite terzi. [39\)](#) [40\)](#)

(2) Agli enti pubblici o privati, senza fini di lucro, che gestiscono i convitti o i collegi di cui al comma 1, può essere coperto il deficit della gestione ordinaria per intero nel limite di spesa fissato dalle disposizioni di concessione dei contributi, qualora vi sia la disponibilità sul corrispondente capitolo di bilancio. Agli enti pubblici o privati senza fini di lucro, che promuovono gli interessi e le attività dei collegi, la Giunta provinciale può concedere contributi fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese riconosciute. [39\)](#)

(3) [41\)](#)

(4) Agli enti e alle associazioni senza fini di lucro, che mettono a disposizione uno dei servizi abitativi di cui al comma 1, possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 90 per cento delle spese riconosciute ammissibili per:

- a) acquisto di edifici ovvero acquisizione di aree;
- b) progettazione, costruzione, ampliamento, sistemazione, ristrutturazione o completamento di edifici;
- c) acquisto di arredamenti e attrezzature. [39\)](#)

(5) Gli enti e le associazioni beneficiari dei contributi di cui al comma 4 devono impegnarsi a non mutare la destinazione dei rispettivi edifici e delle relative pertinenze, attrezzature ed arredi senza il consenso della Giunta provinciale. La durata del relativo vincolo, che non può essere inferiore ad anni 20 nè superiore ad anni 50, è fissata dalla Giunta provinciale, tenuto conto dell'entità del contributo concesso. Il vincolo a non mutare la destinazione è annotato nel libro fondiario. [42\)](#)

(6) Qualora venga mutata la destinazione degli edifici e delle pertinenze, il contributo deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali. Qualora l'edificio continui ad essere utilizzato per finalità di carattere sociale, il contributo concesso è ridotto in ragione del periodo di utilizzo del relativo edificio, conformemente alla destinazione di cui al comma 1. La differenza, maggiorata degli interessi legali, deve essere restituita. [42\)](#)

(7) In deroga alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, i beni con vincolo di destinazione possono essere messi a disposizione della Provincia dietro pagamento di un indennizzo che tenga conto dei contributi ricevuti. [42\)](#)

(8) La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. [43\)](#) [42\)](#)



Delibera 28 dicembre 2007, n. 4546 - Servizio di sostegno e di sorveglianza per bambini e giovani in orario extrascolastico ai sensi dell'articolo 16 bis della legge provinciale del 31 agosto 1974, n. 7 - Modifica dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale del 13/03/2006, n. 795 (modificata con delibera n. 336 del 01.03.2010)

- 39)I commi 1, 2 e 4 sono stati così sostituiti dall'art. 6, comma 7, della [L.P. 14 marzo 2008, n. 2](#).  
40)L'art. 16/bis, comma 1, è stato così modificato dall'art. 4, comma 10, della [L.P. 7 agosto 2017, n. 12](#).  
41)L'art. 16/bis, comma 3, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera c), della [L.P. 23 dicembre 2015, n. 18](#).  
42)I commi 5, 6, 7 e 8 sono stati aggiunti dall'art. 6, comma 8, della [L.P. 14 marzo 2008, n. 2](#).  
43)L'art. 16/bis è stato inserito dall'art. 13 della [L.P. 23 dicembre 2004, n. 10](#).

## Art. 16/ter (Promozione di attività per la formazione della famiglia) [44\)](#)

---

- 44)L'art. 16/ter è stato inserito dall'art. 13 della [L.P. 23 dicembre 2004, n. 10](#), e poi abrogato dall'art. 20, comma 4, della [L.P. 17 maggio 2013, n. 8](#).

## Art. 17 (Altri servizi)

---

- (1) La provincia può assumere ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio ed in particolare realizzare o promuovere convitti e residenze studentesche, viaggi e visite d'istruzione, forniture di libri per le biblioteche di classe e di istituto e di altro materiale didattico di uso collettivo, nonché di strumenti di apprendimento individuale.
- (2) Tali servizi possono essere realizzati direttamente o mediante la concessione di contributi o sussidi ai Comuni, loro consorzi, nonché ad altri enti o istituzioni particolarmente qualificati, che ne facciano richiesta. [45\)](#)



Delibera 7 agosto 2018, n. 798 - Approvazione dei criteri per la concessione di agevolazioni per la gestione di convitti scolastici e per investimenti in convitti scolastici, scuole private e collegi universitari (modificata con delibera n. 904 del 05.11.2019)

- 45)Il comma 2 è stato modificato dall'art. 23, comma 2, della [L.P. 29 giugno 2000, n. 12](#).

## Art. 17/bis (Convitto nazionale "Damiano Chiesa" di Bolzano)

---

- (1) A decorrere dall'anno scolastico 2001/2002, il convitto nazionale "Damiano Chiesa" di Bolzano è trasformato in una struttura convittuale e formativa provinciale destinata a studenti e studentesse frequentanti le scuole secondarie, nonché i corsi di istruzione e formazione superiore ed universitari. Il convitto costituisce, altresì, una struttura che si pone a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e che concorre alla realizzazione di attività di formazione in servizio destinate al personale scolastico.
- (2) All'amministrazione del convitto provinciale provvede un'istituzione scolastica in lingua italiana, individuata con decreto del direttore/della direttrice della Direzione Istruzione e Formazione italiana, che, a tal fine, si avvale anche del contingente di personale determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 15 della [legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12](#). [46\)](#) [47\)](#)

- 46)L'art. 17/bis è stato inserito dall'art. 12 della [L.P. 14 agosto 2001, n. 9](#). A termini dell'art. 52 della [L.P. 14 agosto 2001, n. 9](#), il comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.  
47)L'art. 17/bis, comma 2, è stato così modificato dall'art. 12, comma 1, del [D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20](#), e trova applicazione a decorrere dal 1° settembre 2019, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del [D.P.P. 30 luglio 2019, n. 20](#).

## Art. 17/ter (Centri linguistici per bambini e giovani migranti)

---

(1) Per un intensivo sostegno linguistico di bambini e giovani migranti la Giunta provinciale può istituire o finanziare centri linguistici in provincia di Bolzano. I centri linguistici possono essere gestiti direttamente dall'amministrazione provinciale o da terzi. [48\)](#)



Delibera 7 maggio 2007, n. 1482 - Approvazione di un progetto comune tra i gruppi linguistici per la creazione di centri per la promozione dell'integrazione di alunni e alunne con background migratorio

48) L'art. 17/ter è stato inserito dall'art. 17 della [L.P. 20 luglio 2006, n. 7](#).

## CAPO IV

### Disposizioni finali e transitorie

---

#### Art. 18 (Incompatibilità e cumuli)

---

(1) La borsa di studio provinciale non è compatibile con il godimento di altre borse di studio o di posto gratuito in collegio o convitto. Allo studente deve essere assicurata la facoltà di opzione.

(2) Tutte le altre provvidenze previste dalla presente legge sono tra loro cumulabili.

#### Art. 19 (Attività di assistenza scolastica svolta da altri enti)

---

(1) I programmi di assistenza scolastica promossi nella provincia, per ciascun anno scolastico, da enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale sono soggetti, ai sensi del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 687, all'approvazione della Giunta provinciale, che ne cura il coordinamento con le attività di competenza della Provincia.

(2) In particolare si tratta dei seguenti enti ed istituti:

- 1) centro nazionale sussidi audiovisivi;
- 2) ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche;
- 3) ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;
- 4) centro italiano viaggi d'istruzione studenti delle scuole secondarie;
- 5) ente nazionale assistenza maestri;
- 6) istituto nazionale di assistenza dipendenti enti locali.

#### Art. 20 - 24 [49\)](#)

---

49) Gli artt. 20-24 sono stati abrogati dall'art. 17, comma 1, lettera b) della [L.P. 14 marzo 2008, n. 2](#).

#### Art. 25 [50\)](#)

---

50) Omissis.

#### Art. 26 [51\)](#)

---



51) L'art. 26 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera b) della [L.P. 14 marzo 2008, n. 2](#).